



COMUNE DI ABRIOLA

PROVINCIA DI POTENZA

REGOLAMENTO PER LA FIDA PASCOLO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 28/06/2019

Terreni e boschi di proprietà Comunale

- c) E' vietato l'esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno del verificarsi dell'evento;
- d) E' fatto divieto dell'uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.

Art. 11

(Modalità di pascolamento ed obblighi)

1. L'esercizio del pascolo nei terreni e boschi Comunali va esercitato previa autorizzazione dell'Ente, a firma del Sindaco;
2. Nei terreni soggetti al pascolo il proprietario o l'affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi,
3. E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni,
4. Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento. (matricola auricolare)
5. I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
6. I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi;
7. Nei terreni concessi al pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
8. Se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà adempiere a tutte le misure di profilassi che saranno dettate; pena la revoca della fida per tutto il bestiame senza diritto di alcun rimborso delle somme pagate.

Art. 12

(Sanzioni)

Per le violazioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti violazioni amministrative:

Norma violata	Sanzione minima	Sanzione massima
Art. 10 lett. A	euro 5,87	euro 29,36 a capo
Art. 10 lett. A e C	euro 5,87	euro 58,73 a capo
Art. 11 – 1° comma	euro 5,87	euro 58,73 a capo
Art. 11 – 2° comma	euro 117,44	euro 352,32 a capo
Art. 11 – 4° comma	euro 117,44	euro 352,32 a capo
Art. 11 – 5° comma	euro 29,36	euro 58,73 a capo
Art. 11 – 6° comma	euro 146,80	euro 880,81 a capo

Art. 13

(Norme di rinvio)

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Potenza, legge regionale del 10/11/1998, n. 42 e D.G.R. del 23/03/1999, n. 1085 e successive modif. integrazioni.

Art. 14

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, da effettuarsi una volta divenuta esecutiva la Delibera Consiliare di approvazione.



COMUNE DI ABRIOLO
PROVINCIA DI POTENZA

TEL. 0971/923230

FAX 0971/923001

C.A.P. 85010

REGOLAMENTO
PER
LA FIDA PASCOLO

Terreni e boschi di proprietà comunale

Delibera n. 11 del 31/3/08

Art. 1

(campo di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del pascolo nei demani Comunali con soprassuolo boschivo, arbustivo ed erbaceo:

Art. 2

(Autorizzazione)

L'esercizio del pascolo sui terreni Comunali è autorizzato dall'Ente proprietario secondo le procedure di seguito riportate:

- La domanda in carta semplice di autorizzazione all' esercizio del pascolo deve essere inoltrata annualmente al Comune di Abriola entro il 31 gennaio di ogni anno;
- Nella domanda è obbligatorio indicare i dati identificativi delle località richieste (numero di foglio e particelle), il numero dei capi distinti per specie, età e sistemi di identificazione (numero di matricola), nonché l' ubicazione dell' Azienda del richiedente e copia del registro di stalla;
- Entro 30 giorni dalla presentazione delle domande l' Ente, tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette. Qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Art. 3

(Aree destinate al pascolo)

L' Ufficio tecnico Comunale, previa intesa con il locale Comando di Polizia Municipale e Comando Stazione Forestale, stabilirà le zone o comparti indicandone l' estensione da assegnare per il pascolo, nonché quelle da vietare. Le aree a pascolo di norma ogni 03 anni, sono soggette a verifica dei carichi massimi possibili.

Art. 4

(vendita o fitto dell' erba)

E' vietata la vendita in massa dell' erba e l' affitto sotto qualsiasi titolo nei beni Comunali.

Art. 5

(Vendita o fitto dell' erba)

- a) Il carico di bestiame è espresso in U.B.A. (unità bovina adulta) e la conversione numero capi/UBA avviene mediante i seguenti criteri:

Bovino adulto (oltre i tre anni)	= 1,00 UBA
Giovenca	= 0,50 UBA
Equino adulto	= 1,00 UBA
Ovino adulto	= 0,15 UBA
Caprino adulto	= 0,15 UBA
Suino adulto	= 0,30 UBA

b) carichi massimi possibili per ogni area devono tenere conto dell' attuale stato della cotica erbosa pascolativi, secondo i seguenti limiti:

- 1) Pascolo nudo = 1UBA Ha 2,00 per ogni capo
- 2) Pascolo arborato = 1UBA Ha 2,50 per ogni capo
- 3) Pascolo cespugliato = 1UBA Ha 2,50 per ogni capo
- 4) Pascolo bosco alto = 1UBA Ha 3,50 per ogni capo

b) Il pascolo sui terreni comunali è consentito per l' intero anno, dal primo gennaio al trentuno dicembre e/o per sei mesi continui durante l' anno solare, da indicare nella relativa domanda.

Art.6

(canone fida pascolo)

E' consentito, in detti beni, l' uso del pascolo mediante il pagamento di una tassa di fida per ogni capo di bestiame secondo le seguenti tariffe:

Unità di Bestiame	Quota Annuale	Quota Semestrale
Adulto		
Bovini Adulti	euro 15,00	euro 7,50
Giovenca	euro 7,50	euro 3,75
Equini Adulti	euro 15,00	euro 7,50
Ovini Adulti	euro 2,25	euro 1,12
Caprini Adulti	euro 2,25	euro 1,12
Suini Adulti	euro 4,50	euro 2,25

Art.7

(Esenzioni)

L' esenzione dal pagamento della tassa di fida pascolo è disciplinata secondo quanto previsto nella tabella che segue:

Esenzioni
Bovini lattanti fino a 6 mesi
Ovini lattanti fino a 4 mesi
Caprini lattanti fino a 4 mesi
Suini lattanti fino a 2 mesi
Equini lattanti fino a 6 mesi

Art. 8

(Eccedenza)

L' erbaggio eccedente i bisogni degli animali posseduti dai cittadini residenti nel Comune, può essere ceduto a cittadini non residenti, che fanno richiesta, i quali debbono pagare il doppio della tariffa stabilita dall' art.6, del presente regolamento.

Art. 9

(Controllo sanitario del bestiame)

Il bestiame per essere ammesso al pascolo dovrà essere sottoposto a preventiva visita Veterinaria, con relativo rilascio di certificato di idoneità da parte di quest' ultima. Per quelli che provengono da altri Comuni, devono esibire un certificato Veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da malattie infettive.

Art. 10

(Divieti)

- a) Il pascolamento di capre è consentito solo nei pascoli nudi o cespugliati, e nei boschi di alto fusto, mentre è vietato in tutti gli altri casi;
- b) E' vietato l' esercizio del pascolo nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato o in quelle deperenti o percorsi da fuoco. In dette aree l' eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente.
- c) E' vietato l' esercizio del pascolo sui terreni pascolativi percorsi da fuoco per almeno un anno del verificarsi dell' evento.
- d) E' fatto divieto dell' uso di grotte in aree pascolative, se non previo rilascio di specifica autorizzazione;
- e) E' fatto divieto del pascolo in tutte le circostanze in cui lo stesso è pregiudizievole della pubblica incolumità.

Art. 11

(Modalità di pascolamento ed obblighi)

- 1) L' esercizio del pascolo nei terreni e boschi Comunali ve esercitato previa autorizzazione dell' Ente, a firma del Sindaco;
- 2) Nei terreni soggetti al pascolo il proprietario o l' affidatario degli animali deve sempre vigilare su questi;
- 3) E' consentito il pascolo senza custodia nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguate recinzioni;
- 4) Il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre identificabile, mediante sistemi certi di riconoscimento. (matricola auricolare)
- 5) I fidatari non possono introdurre nelle aree fidate un numero di animali superiore a quello autorizzato.
- 6) I fidatari non possono in alcun caso fare uso del fuoco nei boschi, ma per il periodo fidato devono esercitare una vigile sorveglianza per la prevenzione e/o per la tempestiva segnalazione di eventuali incendi dei boschi o di altro danneggiamento arrecato ai boschi;
- 7) Nei terreni concessi al pascolo non possono essere sbarrati con sistemi fissi, strade e viottoli di campagna;
- 8) Se durante il periodo di fida dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame, il fidatario dovrà isolare gli animali ammalati e dovrà adempiere a tutte le misure di profilassi che saranno dettate, pena la revoca della fida per tutto il bestiame senza diritto di alcun rimborso delle somme pagate.

Art. 12

(Sanzioni)

Per le violazioni contenute nel presente Regolamento si applicano le seguenti violazioni amministrative:

Norma violata	Sanzione Minima	Sanzione Massima
Art. 10 lett. A	euro 5,16	euro 25,82 a capo
Art.10 lett. A e C	euro 5,16	euro 51,65 a capo
Art. 11- 1° comma	euro 5,16	euro 51,65 a capo
Art. 11 – 2° comma	euro 103,29	euro 309,87
Art. 11 – 4° comma	euro 103,29	euro 309,87 a capo
Art. 11 – 5° comma	euro 25,82	euro 51,65 a capo
Art. 11 – 6° comma	euro 129,11	euro 774,68

Art. 13

(norme di rinvio)

Per tutte le norme relative al pascolo non espressamente citate nel presente Regolamento, si intendono richiamate tutte le disposizioni contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti nella Provincia di Potenza, legge regionale del 10/11/1998, n.42 e D.G.R. del 23/03/1999, n.1085.

Art. 14

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all' Albo Pretorio Comunale, da effettuarsi una volta divenuta esecutiva la Delibera Consiliare di approvazione.